

REPUBBLICA ITALIANA

N. 660/85 Reg. Ord.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di

N. 2064 Reg. Ric.

Catania - adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori :

ANNO 85

Attilio Brovato - Presidente ff.
Luigi Passaro - Consigliere, est.
Calogero Ferlisi - Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - col ricorso n. 2064 / 85

proposto da :

Rapisarda Pietro e Rapisarda Consolazione,

rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Vaccaro, nel

chi studio in Catania, piazza Trento n.9, sono eletti-

vamente domiciliati;

contro

il Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro-

tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

Impresa individuale Triscari Antonino, non costituita

in giudizio;



per l'annullamento

- dell'ordinanza n.300 del 22.7.85 di occupazione temporanea degli immobili di proprietà dei ricorrenti, occorrenti per l'esecuzione dei lavori di restauro della chiesa Santa Caterina;
- nonchè della nota sindacale con cui si comunica la data di immissione in possesso, fissata per il 20.8.85, dei beni, con contestuale redazione dello stato di consistenza;
- della delibera di G.M. n.383 del 23.3.85 con la quale vengono rigettate le osservazioni presentate dai ricorrenti avverso gli atti espropriativi e viene autorizzato il Sindaco ad emettere i relativi provvedimenti per il proseguimento della procedura espropriativa;
- di ogni atto presupposto e consequenziale ed in particolare della delibera di G.M. n.935 dell'8.8.81;


Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato;

~~Visto l'atto di costituzione in giudizio~~

Udito il relatore Consigliere *Luigi Sassani*,
~~condite~~, altresì, l'avv. *Mario Tenna*, quale delegato
dell'avv. *Giovanni Vaccaro*, per i ricorrenti;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ;

Ritenuto che ~~—~~ sussiste il danno grave ed irreparabile per cui va
accolta la domanda di sospensione della esecuzione sopra descritta.



P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di

Catania, *augere*

la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

con il ricorso descritto in epigrafe

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania, 28.8.1985

*Atto del Tribunale
Augere*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA

Copia autentica
mette ai sensi dell'art. 1071.
IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

